

Linea Guida

Sistema di Segnalazione delle

Violazioni (Whistleblowing)

Redazione	Marcello Grosso	SSRCG
Verifica	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Giuseppe Lasco ▪ Paolo Casati ▪ Guido Maria Nola 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Direttore Generale ▪ CI ▪ BP
Approvazione	La presente Linea Guida è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. su proposta dell'Amministratore Delegato e previo parere del Comitato Controllo e Rischi	

N. Versione	Data di Approvazione	Paragrafi modificati	Motivazioni dell'aggiornamento
1.0	04/03/2015	-	-
2.0	22/12/2015	3, 4, 6, 7	Modifica del ruolo del coordinatore (da Resp. RUO a Resp. CI)
3.0	11/10/2016	tutti	Aggiornamento a seguito della introduzione di disposizioni nella Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 e nel Codice di Autodisciplina
4.0	19/04/2018	tutti	Aggiornamento a seguito dell'introduzione del portale whistleblowing e della Legge 179/2017
5.0	5/11/2019	tutti	Aggiornamento a seguito delle modifiche nella composizione del Comitato Whistleblowing
6.0	27/01/2021	tutti	Aggiornamenti organizzativi e di processo
7.0	18/04/2024	tutti	Modifiche normative, aggiornamenti organizzativi e di processo

Sommario

Introduzione 5

1 Obiettivi, ambito di applicazione e modalità di recepimento 5

2 Definizioni, abbreviazioni e acronimi 7

3 Principi di riferimento 10

4 Sistema di Segnalazione delle Violazioni 11

4.1 Soggetti coinvolti 11

4.2 Fattispecie oggetto di segnalazione whistleblowing e suo contenuto 11

4.2.1 Fattispecie oggetto di segnalazione ordinaria 11

4.3 Processo di gestione delle Segnalazioni 12

4.3.1 Segnalazione 12

4.3.2 Analisi preliminare 13

4.3.3 Esame e valutazione delle Segnalazioni 13

4.3.4 Provvedimenti decisionali collegati alla Segnalazione 15

4.3.5 Archiviazione, conservazione e tracciabilità delle Segnalazioni 15

4.4 Tutele del Segnalante e del Segnalato 15

4.4.1 Tutele del Segnalante 15

4.4.2 Tutele del Segnalato e delle altre persone coinvolte o menzionate nella segnalazione 16

4.5 La reportistica 17

5 Ruoli e responsabilità 17

5.1 Consiglio di Amministrazione 17

5.2 Responsabile del sistema di Segnalazione delle violazioni 18

5.3 Organo preposto alla ricezione, esame e valutazione delle Segnalazioni 18

5.4 Collegio Sindacale 19

5.5 Organismo di Vigilanza 20

5.6 Funzione di Conformità della Prevenzione della Corruzione 20

6 Responsabilità di aggiornamento 21

7 Riferimenti 22

7.1 Normativa esterna 22

7.2 Normativa interna 23

8 Sistemi di gestione e/o modelli organizzativi/normative di riferimento 24

9 Allegati 24

MO_GOV_MODOC_01 ver. 2.0 del 20/02/2020

Introduzione

Poste Italiane S.p.A. si conforma agli interventi legislativi in materia di segnalazione di irregolarità o violazioni della normativa, al fine di consentire la diffusione di comportamenti etici in ambito lavorativo, rafforzare il rispetto delle norme ed il governo societario, nonché tutelare gli investitori e le categorie di soggetti fruitori dei servizi offerti, tramite l'adozione di un sistema di segnalazione delle violazioni (c.d. "Whistleblowing") e di disciplinarne i relativi aspetti di natura organizzativa e procedurale.

In particolare, con il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, è stata recepita nell'ordinamento italiano la direttiva UE 2019/1937 riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione" (cd. disciplina whistleblowing).

L'obiettivo della direttiva europea è stabilire norme minime comuni per garantire un elevato livello di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, creando canali di comunicazione sicuri, sia all'interno di un'organizzazione, sia all'esterno. In casi specifici, è prevista la possibilità di effettuare la segnalazione mediante la divulgazione pubblica attraverso i media.

Il Decreto abroga e modifica la disciplina nazionale previgente¹, racchiudendo in un unico testo normativo - per il settore pubblico e per il settore privato - il regime di protezione dei soggetti che segnalano condotte illecite poste in essere in violazione non solo di disposizioni europee, ma anche nazionali, purché basate su fondati motivi e lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'ente, al fine di garantire il recepimento della direttiva senza arretrare nelle tutele già riconosciute nel nostro ordinamento.

Il quadro regolatorio di riferimento è stato infine completato con le Linee Guida ANAC, adottate con delibera del 12 luglio 2023, recanti procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne, nonché indicazioni e principi di cui enti pubblici e privati possono tener conto per i canali interni.

Il decreto legislativo n. 24/2023, nel recepire le indicazioni della Direttiva europea, ha previsto un sistema diversificato di presentazione delle segnalazioni. I canali di segnalazione possono infatti essere:

- canale interno;
- canale esterno presso ANAC;
- divulgazione pubblica;
- denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Il D.Lgs n. 24/2023 prevede anche la possibilità di effettuare una segnalazione esterna all'Autorità Nazionale Anticorruzione ("canale esterno"). L'accesso al canale esterno di segnalazione è consentito solo al ricorrere di determinate condizioni espressamente previste dal citato Decreto, di seguito indicate:

- canale interno non attivato o, anche se attivato, non conforme a quanto richiesto dalla legge;
- segnalazione interna che non ha avuto seguito;
- fondati motivi di ritenere che a un'eventuale segnalazione interna non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- in caso di atti o comportamenti ritorsivi, anche solo tentati o minacciati, in conseguenza della segnalazione presentata.

1 Obiettivi, ambito di applicazione e modalità di recepimento

La presente Linea Guida ha l'obiettivo di definire un sistema volto a permettere la segnalazione da parte del personale e/o di soggetti terzi di fenomeni illeciti e comportamenti sospetti, di irregolarità nella conduzione aziendale, di atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme, interne ed esterne, che disciplinano l'attività di Poste Italiane

¹ Per effetto delle disposizioni del Decreto sono abrogati: l'art. 54 bis del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, l'art. 6, commi 2 ter e 2 quater, del D. Lgs n. 231/2001, l'art. 3 del d. lgs. 179/2017. È stato invece modificato l'art. 6 comma 2 bis del D.Lgs n.231/2001.

S.p.A. e delle Società del Gruppo dei principi e delle regole di comportamento contenuti nel Codice Etico del Gruppo Poste Italiane e nella Politica Integrata nonché delle previsioni contenute nel Modello 231 di Poste Italiane e delle Società del Gruppo. In particolare, il documento ha l'obiettivo di descrivere:

- i ruoli e le responsabilità degli organi e delle funzioni coinvolte nella gestione delle segnalazioni;
- i canali messi a disposizione del segnalante per la denuncia di presunte anomalie o violazioni effettuate da dipendenti, dirigenti, membri degli organi sociali o terzi;
- il perimetro oggettivo e il contenuto della segnalazione;
- i soggetti segnalanti e le forme di tutela nei confronti degli stessi;
- le modalità di gestione della segnalazione e il procedimento che si instaura nel momento in cui viene effettuata una segnalazione;
- le modalità di informazione del segnalante e del segnalato circa gli sviluppi del procedimento.

Inoltre, la presente Linea Guida è tesa a²:

- a) garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante, del presunto responsabile della violazione e delle altre persone coinvolte o menzionate nella segnalazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione;
- b) tutelare adeguatamente il soggetto segnalante contro condotte ritorsive e/o, discriminatorie dirette o indirette per motivi collegati "direttamente o indirettamente" alla segnalazione;
- c) assicurare per la segnalazione un canale specifico, indipendente da altri canali di segnalazione, autonomo e protetto.

La presente Linea Guida si applica a Poste Italiane S.p.A., compreso il Patrimonio Bancoposta e, previo processo di recepimento, a tutte le società sottoposte alla sua attività di direzione e coordinamento. Le SdG ricevono il presente documento e lo recepiscono tempestivamente secondo quanto indicato nello stesso e nella richiesta di recepimento inviata alle predette società.

Il documento è approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. e, al fine di garantirne la massima diffusione, viene inviato ai membri del Consiglio di Amministrazione, ai Responsabili di primo livello organizzativo di Poste Italiane S.p.A. e agli Amministratori Delegati delle Società del Gruppo e viene pubblicato sul sito intranet e internet aziendale. Poste Italiane S.p.A., inoltre, intende promuovere opportune attività di formazione del proprio personale dipendente in materia di normativa "Whistleblowing" e "Privacy" per assicurare la consapevolezza e la corretta interpretazione del procedimento di segnalazione adottato.

² Anche in conformità a quanto previsto dagli artt. 52-bis e 52 ter del D.lgs. 385/1993 (TUB), dagli artt. 2 undecies e 2 duodocies del D.Lgs. 196/2003 e dal General Data Protection Regulation- Regolamento UE 2016/679-

2 Definizioni, abbreviazioni e acronimi

Definizioni

Termine	Definizione
Comitato Whistleblowing PI	<p>Il Comitato Whistleblowing è un comitato interfunzionale costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ un Presidente esterno a Poste Italiane SpA, scelto tra personalità di comprovata esperienza e competenza; ▪ i responsabili delle funzioni aziendali CI/AM, SSRCG/FMSI, SSRCG/P231 e i responsabili di strutture operanti nell'ambito delle funzioni AL, RUO (membri permanenti); ▪ il responsabile della funzione BP/RI/PADR (membro a chiamata) che interviene solo per le segnalazioni di propria competenza. <p>Il Comitato Whistleblowing assolve anche le funzioni del Comitato Etico</p>
Responsabile del Sistema di segnalazione delle violazioni di Poste Italiane	<p>Il Responsabile del Sistema di segnalazione delle violazioni è il Responsabile della Funzione CI che riferisce al CdA e al CS, mentre per le segnalazioni inerenti al Patrimonio BP, tale informativa è resa dal Responsabile BP/RI.</p>
Responsabile del Sistema di segnalazione delle violazioni delle Società del Gruppo	<p>Il Responsabile del Sistema di segnalazione delle violazioni delle Società del Gruppo nominato dai CdA delle Società del Gruppo ove applicabile</p>
Comitato Whistleblowing SdG	<p>Il Comitato Whistleblowing di ogni singola Società del Gruppo è costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ un Presidente esterno alla Società del Gruppo, scelto tra personalità di comprovata esperienza e competenza; ▪ il responsabile della funzione di Poste Italiane SSRCG/P231; ▪ un rappresentante della Società del Gruppo individuato, compatibilmente con la struttura organizzativa di quest'ultima, tra le funzioni non operative. <p>Il Comitato Whistleblowing delle SdG assolve anche le funzioni del Comitato Etico</p>
Segreteria Tecnica CW	<p>La Segreteria Tecnica dei Comitati WB (di PI e delle SdG) è gestita dalla funzione Controllo Interno/Audit Mirati di PI.</p>
Segnalazione/i whistleblowing	<p>Per la definizione delle segnalazioni considerate come "whistleblowing", si fa riferimento a quanto riportato nel D. Lgs n. 24/2023, all'art. 2, comma 1, lett a) e b).</p> <p>Ai sensi del D. Lgs. 24 del 10 marzo 2023 (art. 1, comma 2), le disposizioni non si applicano:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante; ▪ alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali; ▪ alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale.
Segnalazione/i ordinaria/e	<p>Le segnalazioni legate a un interesse personale della persona segnalante sono trattate come segnalazioni ordinarie, in quanto, seppur non rientranti nel campo di applicazione della disciplina whistleblowing, possono risultare rilevanti in relazione ai principi del Codice Etico.</p>

MO_GOV_MODOC_01 ver. 2.0 del 20/02/2020

<p>Segnalante/i whistleblowing (che godono della protezione in caso di segnalazione)</p>	<p>Soggetto, appartenente ad una delle seguenti categorie di seguito riportate, che effettua una Segnalazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ lavoratori dipendenti (qualunque tipologia contrattuale) di Poste Italiane S.p.A. o di altra Società del Gruppo e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato (es. volontari e tirocinanti); ▪ azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, di Poste Italiane S.p.A. e/o di altre società del Gruppo, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto; ▪ soggetti terzi aventi rapporti e relazioni d'affari con Poste Italiane e Società del Gruppo (ad esempio, clienti fornitori, liberi professionisti e consulenti).
<p>Soggetto/i che godono della protezione diverso/i da chi segnala</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Facilitatore, persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata. ▪ Persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante³, che comunque sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado (esistenza di un legame qualificato). ▪ Colleghi di lavoro del segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente ▪ Enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del segnalante. ▪ Enti presso i quali il segnalante, denunciante lavorano. ▪ Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.
<p>Segnalato/i</p>	<p>Soggetto/i cui si riferiscono le violazioni oggetto di Segnalazione.</p>

Acronimi

Acronimo	Descrizione
AD	Amministratore Delegato
CdA	Consiglio di Amministrazione
PI	Poste Italiane S.p.A.
BP	BancoPosta
BP/RI	BancoPosta/Revisione Interna
BP/RI/PADR	BancoPosta/Revisione Interna/Pianificazione, Analisi a Distanza e Reporting
CI	Controllo Interno

³ L'espressione "persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante" si riferisce a persone legate da una rete di relazioni sorte in ragione del fatto che esse operano, o hanno operato in passato, nel medesimo ambiente lavorativo del segnalante o denunciante, ad esempio colleghi, ex-colleghi, collaboratori.

CI/AM	Controllo Interno/Audit Mirati
RUO	Risorse Umane e Organizzazione
AL	Affari Legali
SSRCG	Sviluppo Sostenibile Risk e Compliance di Gruppo
SSRCG/FMSI	Sviluppo Sostenibile Risk e Compliance di Gruppo/Fraud Management e Security Intelligence
SSRCG/P231	Sviluppo Sostenibile Risk e Compliance di Gruppo/Presidio 231
CCNL	Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro personale non dirigente
CCR	Comitato Controllo e Rischi
CS	Collegio Sindacale
CW	Comitato Whistleblowing di Poste Italiane e delle Società delle Gruppo
OdV	Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/01
Modello 231	Modello Organizzativo 231 ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.231 adottato da Poste Italiane e dalle Società del Gruppo
SdG	Società del Gruppo
ST/CW	Segreteria Tecnica Comitato Whistleblowing
Responsabile del Programma Antitrust	Affari Regolamentari e Rapporti con le Authority

3 Principi di riferimento

Le persone coinvolte nel Sistema di Segnalazione delle Violazioni operano nel rispetto del sistema normativo, organizzativo e dei poteri e delle deleghe interne e sono tenute ad operare in conformità con le normative di legge ed i regolamenti vigenti e nel rispetto dei principi di seguito riportati.

Le attività disciplinate dal presente documento devono essere svolte nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge nonché dei principi e delle regole di comportamento contenuti nel Codice Etico e Politica Integrata del Gruppo Poste Italiane e negli altri strumenti normativi aziendali⁴.

Il presente documento si ispira ai principi generali riportati nella Linea Guida '*Sistema di Controllo Interno e Gestione Rischi (SCIGR)*', cui si rimanda per il relativo dettaglio.

Inoltre, rispetto all'ambito del presente documento, rilevano anche i seguenti principi generali

GARANZIA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI E TUTELA DEL SOGGETTO SEGNALANTE E DEL SEGNALATO – Tutti i soggetti che ricevono, esaminano e valutano le segnalazioni, il responsabile del sistema di segnalazione e ogni altro soggetto coinvolto nel processo di gestione delle segnalazioni, sono tenuti a garantire la massima riservatezza sui fatti segnalati, sull'identità del segnalato e del segnalante che in ogni caso è opportunamente tutelato da condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali.

PROTEZIONE DEL SOGGETTO SEGNALATO DALLE SEGNALAZIONI EFFETTUATE CON DOLO O COLPA GRAVE – Tutti i soggetti, dipendenti di Poste Italiane S.p.A. e delle società del Gruppo sono tenuti al rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno. A tal fine, è fatto obbligo al soggetto segnalante dichiarare se ha un interesse privato collegato alla segnalazione. Più in generale, Poste Italiane S.p.A. e le società del Gruppo garantiscono adeguata protezione dalle segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave rivelatesi infondate, censurando simili condotte ed informando che le segnalazioni inviate allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio nonché ogni altra forma di abuso del presente documento sono fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti.

IMPARZIALITÀ, AUTONOMIA E INDIPENDENZA DI GIUDIZIO – Tutti i soggetti che ricevono, esaminano e valutano le segnalazioni sono in possesso di requisiti morali e professionali e assicurano il mantenimento delle necessarie condizioni di indipendenza e la dovuta obiettività, competenza e diligenza nello svolgimento delle loro attività.

⁴ L'inosservanza dei principi contenuti nel presente documento normativo potrà comportare l'applicazione delle misure sanzionatorie contenute nel sistema disciplinare del CCNL.

4 Sistema di Segnalazione delle Violazioni

Con la presente Linea Guida, Poste Italiane definisce un sistema di segnalazione delle violazioni e i relativi aspetti di natura organizzativa e procedurale, in particolare: i soggetti che possono attivare tale sistema, le violazioni oggetto di Segnalazione, i canali per le Segnalazioni, le attività per la gestione, le tutele per il Segnalante ed il Segnalato, la reportistica.

4.1 Soggetti coinvolti

Ai sensi del quadro normativo e regolatorio vigente e in linea con le best practice, il sistema di segnalazione può essere attivato dai seguenti soggetti:

- lavoratori dipendenti (qualunque tipologia contrattuale) di Poste Italiane S.p.A. e/o di altre Società del Gruppo compresi i dirigenti o responsabili di Poste Italiane S.p.A e/o di altre Società del Gruppo, e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato (es. volontari e tirocinanti);
- azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, di Poste Italiane S.p.A. e/o di altre società del Gruppo, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto;
- soggetti terzi aventi rapporti e relazioni d'affari con Poste Italiane e con le Società del Gruppo (es. clienti, fornitori, liberi professionisti e consulenti).

Le Segnalazioni possono riguardare i seguenti soggetti:

- dipendenti e/o dirigenti di Poste Italiane S.p.A. e/o di altre Società del Gruppo;
- membri degli organi sociali;
- terzi (ad esempio fornitori, clienti consulenti, collaboratori), che possono determinare in modo diretto o indiretto, un danno economico-patrimoniale e/o di immagine all'Azienda.

4.2 Fattispecie oggetto di segnalazione whistleblowing e suo contenuto

Fatta salva la definizione normativa di segnalazione considerate come "whistleblowing", di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) e b) del D. Lgs. 24/2023, queste ultime, a titolo esemplificativo e non esaustivo, possono riguardare atti o fatti riferibili a:

- violazioni di norme, interne ed esterne, che disciplinano l'attività di Poste Italiane S.p.A. compreso il Patrimonio Bancoposta, nonché delle Società del Gruppo e/o dei principi e delle regole di comportamento contenuti nel Codice Etico e nella Politica integrata del Gruppo Poste Italiane, nonché delle previsioni contenute nel Modello 231 di Poste Italiane e delle Società del Gruppo;
- comportamenti illeciti o fraudolenti, compiuti da dipendenti, dirigenti o responsabili, membri degli organi sociali, o terzi (fornitori, consulenti, collaboratori e società del gruppo), che possano determinare in modo diretto o indiretto, un danno economico-patrimoniale e/o di immagine per l'Azienda;
- violazioni relative alla normativa antitrust e/o comportamenti illeciti con riferimento alla normativa a tutela della concorrenza e del mercato e delle norme a tutela dei consumatori nonché violazioni di quanto previsto negli strumenti normativi aziendali in materia.

La violazione segnalabile non può consistere in una mera irregolarità; tuttavia, le irregolarità possono costituire quegli "elementi concreti" (indici sintomatici) tali da far ritenere ragionevolmente al whistleblower che potrebbe essere commessa una delle violazioni previste dal decreto.

Le informazioni sulle violazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante o il denunciante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.

4.2.1 Fattispecie oggetto di segnalazione ordinaria

Le segnalazioni che attengono ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate (es. vertenze di lavoro, discriminazioni, conflitti interpersonali tra colleghi, segnalazioni

su trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di una lesione dell'interesse o dell'integrità aziendale), essendo escluse dall'ambito di applicazione del D.Lgs n. 24/2023, non sono considerate segnalazioni whistleblowing; ad ogni modo, le stesse sono trattate come segnalazioni ordinarie, in quanto possono risultare rilevanti in relazione ai principi del Codice Etico.

Quanto sopra, in considerazione del fatto che il Comitato Whistleblowing assolve anche le funzioni di Comitato Etico.

4.3 Processo di gestione delle Segnalazioni

4.3.1 Segnalazione

Un soggetto Segnalante, qualora abbia il ragionevole sospetto che si sia verificato o che possa verificarsi una delle violazioni indicate al precedente paragrafo 4.2 ha la possibilità di effettuare una Segnalazione al CW di PI o delle SdG utilizzando il canale istituzionale:

- “Portale Segnalazioni - Whistleblowing”, accessibile dal sito internet aziendale istituzionale www.posteitaliane.it; o direttamente dal sito istituzionale delle SdG, fornendo in modo chiaro e completo tutti gli elementi utili per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari a valutarne la fondatezza e l'oggettività, indicando, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - la descrizione dei fatti e riferimenti sul loro svolgimento (es. data, luogo) ogni informazione e/o prova che possa fornire un valido riscontro circa la sussistenza di quanto segnalato;
 - generalità o altri elementi, ove possibile, che consentano di identificare chi ha commesso quanto dichiarato;
 - generalità di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di Segnalazione;
 - eventuali interessi privati collegati alla Segnalazione.

Il segnalante ha la possibilità di allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, si potranno richiedere elementi integrativi al segnalante tramite il canale dedicato.

Le segnalazioni devono essere rese in buona fede e non in forma anonima. Ciascuna Società del Gruppo Poste Italiane garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante e del contenuto della segnalazione, attraverso l'utilizzo di protocolli sicuri e adotta le più idonee misure di protezione a tutela del Segnalante, del Segnalato e delle altre persone coinvolte o menzionate nella segnalazione, secondo quanto previsto nei paragrafi 4.4.1 e 4.4.2.

In coerenza con quanto sopra indicato, non vengono trattate segnalazioni rese, con altre modalità (in formato cartaceo) e/o in forma anonima⁵. Si evidenzia che, mediante l'utilizzo del Portale - interfaccia unica di Gruppo, il segnalante può selezionare la società del Gruppo Poste Italiane per la quale intende effettuare la segnalazione (il Portale consente inoltre l'"anonimizzazione" del segnalante); tale sistema consente infatti "partizioni" separate e segregate per singola società del Gruppo.

In aggiunta al predetto Portale informatico che resta il canale da privilegiare per l'invio di segnalazioni - è prevista la possibilità di effettuare una segnalazione in forma orale, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

I canali di segnalazione interna garantiscono la riservatezza, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, con riferimento all'utilizzo del Portale informatico:

- della persona segnalante;
- del facilitatore;
- della persona coinvolta o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione;
- del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

⁵ In ogni caso, il segnalante o il denunciante anonimo, successivamente identificato, che ha comunicato ad ANAC di aver subito ritorsioni può beneficiare della tutela che il decreto garantisce a fronte di misure ritorsive

4.3.2 Analisi preliminare

La ST/CW, o il rappresentante della Società del Gruppo per gli ambiti di competenza, analizza in via preliminare le segnalazioni ricevute, effettuando laddove possibile alcune verifiche sui sistemi aziendali per facilitare lo svolgimento delle istruttorie da parte del CW. In presenza di:

- reclami e denunce di disservizi per problematiche operative;
- segnalazioni disguidate⁶;
- phishing;
- esposti generici e inconsistenti;
- frodi esterne evidentemente agite senza il coinvolgimento di personale aziendale;

la ST CW o il rappresentante della Società del Gruppo può archiviare preliminarmente la segnalazione, reindirizzandola per competenza.

4.3.3 Esame e valutazione delle Segnalazioni

Il CW, mediante il supporto della ST/CW, riceve le Segnalazioni attraverso i canali dedicati, effettua le seguenti attività:

- fornisce evidenza alla persona segnalante, tramite il Portale informatico, del ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- analizza la documentazione ricevuta dal Segnalante ed esaminata in via preliminare dalla ST/CW per valutare la sussistenza dei presupposti necessari ad avviare gli ulteriori approfondimenti.
In particolare, la valutazione iniziale tiene conto della presenza di un ragionevole presupposto di fondatezza/attendibilità, quanto meno rispetto alla possibilità di poter pervenire a concrete verifiche circa i fatti segnalati, con esclusione di tutti i casi in cui la completa genericità delle Segnalazioni non consente neppure di avviare una verifica indirizzandola verso prospettive concrete, nel qual caso si determinano, implicitamente, i presupposti per l'archiviazione;
- re-indirizza le Segnalazioni non gestite in via preliminare e non rientranti nel perimetro definito nella presente Linea Guida, alle Funzioni competenti (es. Uffici Reclami nel caso di reclami dei clienti; altre Società del Gruppo, in caso di Segnalazioni riguardanti soggetti dipendenti di altre Società) senza quindi compiere alcuna valutazione di merito preliminare;
- invia per informativa, tempestivamente la segnalazione alle Funzioni competenti in materia di Compliance e Antiriciclaggio, in caso di segnalazione afferente tematiche di market abuse o violazioni, potenziali o effettive, delle disposizioni in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, omettendo, nel rispetto della privacy, gli altri aspetti non di pertinenza;
- invia per informativa, tempestivamente la segnalazione al Responsabile del Programma Antitrust, in caso di segnalazione afferente violazioni, potenziali o effettive, delle disposizioni in materia di antitrust e di tutela dei consumatori, omettendo, nel rispetto della privacy, gli altri aspetti non di pertinenza;
- nei casi di segnalazioni riguardanti presunte violazioni del Modello 231 e/o del Codice Etico, informa tempestivamente l'OdV, affinché quest'ultimo possa procedere alla valutazione dei fatti e disporre gli accertamenti ritenuti necessari, avvalendosi anche del supporto delle funzioni aziendali di controllo. L'OdV dà comunicazione delle decisioni assunte al Comitato Whistleblowing. L'OdV riceve, inoltre, da parte del Comitato Whistleblowing un flusso informativo periodico sulle complessive segnalazioni gestite, con evidenza delle decisioni assunte.
- analizza i casi di violazioni del Codice Etico e, in qualità di Comitato Etico, preposto alla sensibilizzazione ed osservanza dello stesso Codice, valuta le successive azioni;

⁶ Si fa riferimento a segnalazioni inserite dal segnalante in una partizione non corretta del Portale (quando cioè il segnalante ha selezionato, per errore, una società del Gruppo cui non si riferisce la segnalazione); tali segnalazioni devono quindi essere reindirizzate, per competenza, dalla ST o dal rappresentante della Società del Gruppo alla società di interesse per la trattazione da parte del relativo CW.

- informa direttamente e senza indugio il Responsabile del sistema di segnalazione dei fatti oggetto di Segnalazione, ove rilevanti⁷;
- identifica le funzioni competenti, definite caso per caso in relazione all'oggetto della Segnalazione, da coinvolgere per lo svolgimento delle ulteriori verifiche e conseguenti relative decisioni (cfr. par. 4.3.4);
- valuta le ulteriori opportune azioni da compiere, coerentemente con gli strumenti normativi aziendali vigenti, al fine di stabilire la fondatezza o meno delle Segnalazioni (es. richiedere approfondimenti gestionali, avviare un intervento di audit o di fraud investigation, procedere con l'archiviazione della Segnalazione in caso di evidente e manifesta infondatezza, ecc.) o richiedere, quando ne sia il caso, l'intervento di Autorità esterne preposte alle indagini e accertamenti che non possono essere svolti in ambito aziendale;
- fornisce evidenza al Segnalante degli sviluppi del procedimento tramite il "Portale Segnalazioni Whistleblowing" tenendo conto dell'obbligo della confidenzialità delle informazioni ricevute, anche in ottemperanza ad obblighi di legge, che impediscano la divulgazione delle risultanze in ambiti esterni; l'anonimato del segnalante è garantito, in coerenza con quanto descritto nel paragrafo 4.4.1;
- informa il Segnalato sugli sviluppi del procedimento, con le modalità più idonee⁸, tenendo conto dell'obbligo della confidenzialità delle informazioni ricevute ma senza compromettere la capacità da parte di Poste Italiane S.p.A e delle SdG di verificare la fondatezza della denuncia in particolare per i casi afferenti le attività del Patrimonio BancoPosta e in tutti gli altri casi in cui lo ritenga opportuno;
- fornisce, all'esito dell'istruttoria, un riscontro alla persona segnalante tramite il "Portale Segnalazioni Whistleblowing"⁹.
- informa, nei casi di segnalazioni di presunti atti corruttivi e violazioni delle Politica Integrata, tempestivamente la Funzione di Conformità alla Prevenzione della Corruzione di Poste Italiane e delle Società del Gruppo (ove designata).

Si fa presente che, ai fini dello svolgimento dell'istruttoria, il CW, mediante il supporto della ST/CW, può avviare un dialogo con il whistleblower, chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, sempre tramite il canale a ciò dedicato nelle piattaforme informatiche o anche di persona.

Qualora, nell'ambito dell'attività istruttoria, il CW abbia la necessità di condurre approfondimenti o richiedere documentazione, coinvolgendo anche altre funzioni aziendali, è prevista l'adozione di apposite cautele volte a non rivelare l'identità del segnalante, non solo rispetto al nominativo di quest'ultimo, ma anche rispetto a qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione - ivi inclusa la documentazione - dal cui disvelamento si possa direttamente o indirettamente dedurre l'identità del segnalante

Le Segnalazioni inviate allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio al Segnalato nonché ogni altra forma di abuso del presente documento sono fonte di responsabilità del Segnalante, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti, in particolar modo se venga accertata la infondatezza di quanto segnalato e la strumentale/ volontaria falsità di accuse, rilievi, censure, ecc.

A tal fine, qualora nel corso delle verifiche la Segnalazione ricevuta si riveli intenzionalmente diffamatoria nonché la Segnalazione si riveli infondata ed effettuata con dolo o colpa grave, in coerenza con quanto sopra descritto, Poste Italiane e le SdG possono applicare opportuni provvedimenti disciplinari.

Al fine di garantire l'indipendenza gerarchico-funzionale e l'imparzialità di giudizio dell'organo deputato alla ricezione, esame e valutazione, nonché la piena collegialità del CW, si prevede che qualora, la segnalazione riguardi uno dei membri del CW o uno dei responsabili delle funzioni facenti parte del CW o un dipendente delle funzioni facenti parte dello stesso, dovranno essere previsti meccanismi di astensione del membro interessato o di sostituzione dello stesso

⁷ Per segnalazione rilevante/urgente si intende una comunicazione avente ad oggetto eventi incombenti capaci di generare impatti/danni diretti e immediati, perdite o rischi potenziali compresi quelli di compliance e reputazionali derivanti da comportamenti con coinvolgimento anche di soggetti con rilevanti responsabilità organizzative.

⁸ Si fa riferimento alla notifica al segnalato dell'identità del responsabile della procedura interna di segnalazione, dei fatti in cui è coinvolto nella segnalazione, delle funzioni aziendali a cui può pervenire la segnalazione e delle modalità per esercitare il diritto di accesso ai dati e di rettifica nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies (Limitazioni ai diritti dell'interessato) del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii..

⁹ Con riferimento al "riscontro" da effettuare entro il termine di tre mesi, si evidenzia che lo stesso può consistere nella comunicazione dell'archiviazione, nell'avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente nelle relative risultanze, nei provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata, nel rinvio a un'autorità competente per ulteriori indagini.

Tuttavia, occorre precisare che il medesimo riscontro, da rendersi nel termine di tre mesi, può anche essere meramente interlocutorio, giacché possono essere comunicate le informazioni relative a tutte le attività sopra descritte che si intende intraprendere e lo stato di avanzamento dell'istruttoria. In tale ultimo caso, terminata l'istruttoria, gli esiti dovranno comunque essere comunicati alla persona segnalante.

anche mediante la nomina di un soggetto esterno all'azienda. Per i dettagli operativi si rinvia ai regolamenti di funzionamento di Poste Italiane e delle singole SdG.

4.3.4 Provvedimenti decisionali collegati alla Segnalazione

I provvedimenti decisionali sono rimessi alle funzioni o agli organi aziendali competenti, di volta in volta sulla base delle responsabilità organizzative attribuite (cfr. par.4.3.3). Le funzioni coinvolte per la definizione dei provvedimenti decisionali saranno diverse dalle funzioni facenti parte del CW.

Per le casistiche che coinvolgono soggetti apicali, il CW ne dà evidenza agli Organi aziendali/sociali competenti¹⁰ assicurando informativa e aggiornamento sugli sviluppi delle iniziative attivate.

Qualora il Segnalante sia corresponsabile delle violazioni da egli stesso denunciate, il sistema di segnalazione di Poste Italiane e delle Società del Gruppo prevede un trattamento privilegiato per quest'ultimo rispetto agli altri corresponsabili, compatibilmente con la disciplina applicabile¹¹.

4.3.5 Archiviazione, conservazione e tracciabilità delle Segnalazioni

Al fine di garantire la ricostruzione delle diverse fasi del processo, è cura del CW, anche per il tramite della ST, assicurare:

- la tracciabilità delle Segnalazioni e delle relative attività di ricezione, istruttoria e valutazione;
- la conservazione di eventuale documentazione cartacea inerente alle Segnalazioni e le relative attività di verifica gli eventuali provvedimenti decisionali adottati dalle funzioni competenti, nonché i verbali del CW nel Portale Whistleblowing e/o in appositi armadi blindati per la documentazione cartacea;
- la conservazione della documentazione e delle Segnalazioni per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati e comunque nel rispetto della vigente normativa in tema di protezione dei dati personali (5 anni dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione).

Le funzioni coinvolte nelle attività di riscontro della fondatezza della Segnalazione previste dal presente documento assicurano, ciascuna per quanto di competenza, la tracciabilità dei dati e delle informazioni e provvedono alla conservazione e archiviazione della documentazione prodotta, cartacea e/o elettronica, in modo da consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo stesso sempre nel rispetto della vigente normativa in tema di protezione dei dati personali.

4.4 Tutele del Segnalante e del Segnalato

4.4.1 Tutele del Segnalante

Poste Italiane e le Società del Gruppo, in ottemperanza alla normativa di riferimento ed al fine di favorire la diffusione di una cultura della legalità e di incoraggiare la Segnalazione degli illeciti, assicurano la riservatezza dell'identità e dei dati personali del Segnalante e la confidenzialità delle informazioni contenute nella Segnalazione e ricevute da parte di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento (rif. soggetti indicati al par. 2) e inoltre garantiscono che la segnalazione non costituisca di per sé violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

In particolare, Poste Italiane e le Società del Gruppo garantiscono che l'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione o documentazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, non possa essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che sono coinvolti nella gestione della Segnalazione sono tenuti a tutelarne la riservatezza.

¹⁰ CdA, anche attraverso il CCR, CS e OdV (quest'ultimo per le casistiche rilevanti ai fini "231").

¹¹ L'inserimento di tale previsione discende da valutazioni discrezionali, quanto a organizzazione e regolamentazione dei processi aziendali, rientranti nei poteri e nelle prerogative datoriali; mentre, avuto riguardo alle attività afferenti il Patrimonio BancoPosta, essa costituisce recepimento delle indicazioni di Banca d'Italia in materia.

L'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. In tali casi, è dato preventivo avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni che rendono necessaria la rivelazione dei dati riservati.

Qualora il soggetto segnalante neghi il proprio consenso, la segnalazione non potrà essere utilizzata nel procedimento disciplinare che, quindi, non potrà essere avviato o proseguito in assenza di elementi ulteriori sui quali fondare la contestazione. Resta ferma in ogni caso, sussistendone i presupposti, la facoltà della Società di procedere con la denuncia all'Autorità giudiziaria.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge.

Poste Italiane e le Società del Gruppo assicurano la tutela del segnalante contro qualsiasi forma di ritorsione, intesa come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, che si verifichi nel contesto lavorativo e che determini – in via diretta o indiretta – un danno ingiusto ai soggetti tutelati. La stessa tutela si applica anche nei confronti dei facilitatori e degli altri soggetti assimilati al segnalante (es. colleghi di lavoro). Eventuali comunicazioni su presunte ritorsioni subite potranno essere indirizzate all'ANAC in qualità di Autorità preposta a ricevere dal segnalante e gestire tali segnalazioni.

Poste Italiane e le Società del Gruppo, inoltre, mettono in atto dei meccanismi di follow-up, adottando tutti gli accorgimenti necessari ad evitare che si possa risalire direttamente o indirettamente all'identità del Segnalante e quindi estendendo gli approfondimenti ad una numerosità maggiore di dipendenti applicati in diverse funzioni/strutture, finalizzati a conoscere le evoluzioni delle situazioni lavorative vissute dal Segnalante al fine di dimostrare l'efficacia del sistema di segnalazione delle violazioni, incoraggiarne l'utilizzo e provare l'assenza di azioni discriminatorie o altre forme di ritorsione sul dipendente Segnalante.

Fatte salve le specifiche limitazioni di responsabilità previste dal legislatore, la protezione prevista in caso di ritorsioni non trova applicazione in caso di accertamento con sentenza, anche non definitiva di primo grado nei confronti del segnalante, della responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia, ovvero della responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa.

Nei casi di accertamento delle dette responsabilità, al soggetto segnalante e denunciante è inoltre applicata una sanzione disciplinare.

Poste Italiane e le Società del Gruppo, in qualità di Titolari del trattamento, forniscono alle persone segnalanti e alle persone coinvolte nella segnalazione l'Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016.

4.4.2 Tutele del Segnalato e delle altre persone coinvolte o menzionate nella segnalazione

In conformità con la normativa vigente, Poste Italiane e le Società del Gruppo adottano forme di tutela a garanzia della riservatezza del Segnalante anche per il presunto responsabile della violazione, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge che imponga l'obbligo di comunicare il nominativo del Segnalato (es. richieste dell'Autorità giudiziaria, ecc.).

Poste Italiane e le Società del Gruppo, in qualità di Titolari del trattamento, informano il Segnalato e le altre persone coinvolte e/o comunque menzionate nella segnalazione circa il trattamento dei propri dati personali e della facoltà di esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) n. 2016/679, nei limiti di quanto previsto dall'art. 2-undecies del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. (Codice privacy). Detti limiti operano qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del dipendente che segnala ai sensi dell'istituto del whistleblowing, fermo restando quanto stabilito dal comma 3 del predetto art. 2-undecies, che l'esercizio di tali diritti può essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa all'interessato (a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione). In tali casi, i diritti possono essere esercitati per il tramite del Garante Privacy con le modalità di cui all'art. 160 del Codice privacy medesimo.

Il presente documento lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del Segnalante nell'ipotesi di calunnia o diffamazione ai sensi delle vigenti previsioni di legge, e sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente Linea Guida, quali le Segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente Linea Guida.

4.5 La reportistica

Il CW predispose specifica reportistica periodica e in forma aggregata relativa alla totalità delle Segnalazioni ricevute, alle verifiche eventualmente svolte ed ai relativi esiti.

Le Società del Gruppo inviano, per il reporting annuale, alla ST del CW di Poste Italiane un quadro aggregato delle Segnalazioni ricevute da integrare nella reportistica di PI.

La reportistica prodotta dal CW con riferimento a PI e alle altre Società del Gruppo viene trasmessa al CCR, al CdA per informativa, e, successivamente, ai responsabili delle funzioni facenti parte del CW.

Ai sensi delle disposizioni vigenti, il Responsabile del sistema di segnalazione delle violazioni redige una relazione annuale sul corretto svolgimento del sistema interno di segnalazione che dovrà contenere le seguenti informazioni aggregate:

- esiti della verifica del regolare svolgimento del processo di Segnalazione e del rispetto dei principi generali (riservatezza, tutela dei dati del Segnalante e Segnalato, indipendenza e imparzialità di giudizio) su cui si fonda il sistema di segnalazione;
- executive summary relativo alle Segnalazioni ricevute nell'anno.

Tale relazione annuale, che costituisce parte integrante della reportistica sulla valutazione di idoneità del SCIGR, è presentata al Collegio Sindacale nonché al Consiglio di Amministrazione e sarà resa disponibile in abstract mediante pubblicazione sulla intranet aziendale e sul sito internet.

5 Ruoli e responsabilità

I ruoli e le responsabilità attribuibili ai diversi soggetti coinvolti nel processo di gestione delle Segnalazioni delle violazioni sono nel seguito identificati.

5.1 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito del processo di gestione delle Segnalazioni delle violazioni:

- approva la Linea Guida - Sistema di segnalazione delle violazioni (Whistleblowing) e le successive modifiche necessarie per eventuali adeguamenti normativi, su proposta dell'AD e previo parere del CCR (nelle società ove presente);
- nomina il Responsabile del Sistema di segnalazione;

- è informato direttamente e senza indugio dal Responsabile del Sistema di segnalazione dei fatti oggetto di Segnalazione, ove rilevanti¹²;
- riceve e approva la relazione annuale sul corretto funzionamento del Sistema di segnalazione redatta dal Responsabile del Sistema di segnalazione, contenente le informazioni aggregate sulle risultanze dell'attività svolta a seguito delle Segnalazioni ricevute.

5.2 Responsabile del sistema di Segnalazione delle violazioni

Il Responsabile della Funzione Controllo Interno di Poste Italiane o il Responsabile della funzione designata all'interno delle Società del Gruppo (ove applicabile), in virtù delle responsabilità e dei compiti che già presidia all'interno del complessivo sistema dei controlli interni, ricopre il ruolo di Responsabile del Sistema di segnalazione e come tale:

- assicura il corretto svolgimento del processo di Segnalazione delle violazioni;
- riferisce, direttamente e senza indugio, al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione le informazioni oggetto di Segnalazione, ove rilevanti¹³. Qualora le segnalazioni riguardino attività afferenti il Patrimonio BP, tale informativa sarà resa dal Responsabile di Revisione Interna BP;
- predispone, per Poste Italiane, una relazione annuale sul corretto funzionamento del Sistema interno di segnalazione, contenente le informazioni aggregate sulle risultanze dell'attività svolta a seguito delle Segnalazioni ricevute per PI e per il Gruppo; predispone, nel caso delle Società del Gruppo, una relazione annuale sul corretto funzionamento del Sistema interno di segnalazione, contenente le informazioni aggregate sulle risultanze dell'attività svolta a seguito delle Segnalazioni ricevute;
- ha l'obbligo di garantire la confidenzialità delle informazioni ricevute, anche in merito all'identità del Segnalante e del Segnalato.

5.3 Organo preposto alla ricezione, esame e valutazione delle Segnalazioni

Il Comitato Whistleblowing di Poste Italiane è l'organo deputato alla ricezione, esame e valutazione delle Segnalazioni. Il CW si compone di:

- un Presidente esterno a Poste Italiane SpA, scelto tra personalità di comprovata esperienza e competenza;
- i responsabili delle funzioni aziendali CI/AM, SSRCG/FMSI, SSRCG/P231 e i responsabili di strutture operanti nell'ambito delle funzioni AL, RUO (membri permanenti);
- il responsabile della funzione BP/RI/PADR che interviene nei soli casi afferenti le attività del Patrimonio BP, previste dal Regolamento del Patrimonio BancoPosta, svolte direttamente o per il tramite dell'esercizio dei disciplinari esecutivi stipulati con PI (membro "a chiamata").

L'atto di nomina dei componenti del predetto CW è adottato, in coerenza con i criteri della presente Linea Guida, a cura del Direttore Generale di PI o di un Responsabile di una struttura, incaricato da parte dello stesso Direttore Generale.

Il Comitato delle Società del Gruppo è l'organo deputato alla ricezione, esame e valutazione delle Segnalazioni. Il CW si compone di:

- un Presidente esterno alla Società del Gruppo, scelto tra personalità di comprovata esperienza e competenza;
- il responsabile della funzione di Poste Italiane SSRCG/P231;
- un rappresentante della Società del Gruppo individuato, compatibilmente con la struttura organizzativa di quest'ultima, tra le funzioni non operative.

L'atto di nomina dei componenti del CW delle SdG è adottato, in coerenza con i criteri della presente Linea Guida, a cura dell'Amministratore Delegato della Società interessata.

¹² Per segnalazione rilevante si intende una Segnalazione avente ad oggetto eventi incombenti capaci di generare impatti/danni diretti e immediati sul sistema di controllo interno o rischi potenziali, anche reputazionali, per l'Azienda.

¹³ Cfr. nota nr. 11.

Nell'ambito del CW, il Presidente ha funzioni di coordinamento del CW stesso. Per tale attività, il Presidente è supportato dalla Funzione CI che svolge il ruolo di Segreteria Tecnica del CW

Il CW si dota inoltre di un Regolamento al fine di disciplinare le modalità di funzionamento.

Il CW con il supporto della ST/CW o del rappresentante della Società del Gruppo è incaricato di gestire le Segnalazioni oggetto della presente Linea Guida e nello specifico:

- esegue tutte le attività istruttorie compresa la verifica dell'esistenza dei presupposti e/o il re-indirizzamento di Segnalazioni non di pertinenza, non gestite in via preliminare;
- valuta le verifiche da compiere, le funzioni da coinvolgere nelle analisi o l'eventuale archiviazione ed effettua i necessari approfondimenti;
- garantisce la confidenzialità delle informazioni ricevute, anche in merito all'identità del Segnalante;
- predisponde reportistica periodica riguardante le Segnalazioni ricevute.

Per il dettaglio delle attività svolte dal CW si rinvia al paragrafo 4.3.2.

Al fine di rispettare il dettato normativo-regolatorio circa l'indipendenza gerarchico-funzionale e l'imparzialità di giudizio dell'organo deputato alla ricezione, esame e valutazione, Poste Italiane si è dotata di canali alternativi in modo da assicurare che tale soggetto non sia gerarchicamente e funzionalmente subordinato al Segnalato, non sia esso stesso il presunto responsabile della violazione e non abbia un potenziale interesse correlato alla Segnalazione (per il relativo dettaglio si rinvia al paragrafo 4.3.2).

I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati da Poste Italiane SpA e da ciascuna SdG in qualità di Titolari del trattamento rispetto alle segnalazioni di propria competenza, e, in quanto tali, ciascun Titolare è tenuto al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

In considerazione delle attività svolte dalla Segreteria Tecnica dei Comitati WB (di PI e delle SdG) operante nell'ambito della funzione Controllo Interno di Poste Italiane S.p.A., quest'ultima assume il ruolo di Responsabile del trattamento per conto di ciascuna SdG e tale ruolo è regolato con atto separato, da parte di ciascuna di esse, ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE 679/2016¹⁴.

Le Istruzioni relative ai trattamenti dei dati personali, da parte di ciascun Titolare del trattamento, dedicate ai componenti del CW e al personale operante nell'ambito della ST sono allegare alla presente LG; con la presa visione e sottoscrizione della presente LG e del relativo allegato "Atto di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento UE 2016/679 ("Regolamento") e del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive integrazioni e modifiche ("Codice Privacy")", tali soggetti dichiarano di prendere atto delle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento¹⁵.

5.4 Collegio Sindacale

L'organo con funzione di controllo vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili di PI/SdG e sul sistema di controllo interno.

L'organo con funzione di controllo è informato direttamente e senza indugio dal Responsabile del Sistema di segnalazione¹⁶ dei fatti oggetto di Segnalazione, ove rilevanti¹⁷; qualora tali fatti riguardino attività afferenti il Patrimonio BP tale informativa sarà resa dal Responsabile di Revisione Interna BP.

L'organo con funzione di controllo, ove ne ricorrano i presupposti, deve informare senza indugio la Banca d'Italia, nei soli casi afferenti le attività del Patrimonio BP, e - ove previsto - altre Autorità di Vigilanza in merito ad atti o fatti di cui

¹⁴ Le SdG utilizzano il "Contratto per il trattamento dei dati personali a norma dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation – "GDPR" messo a disposizione da Capogruppo.

¹⁵ Ciascuna Società controllata da Poste Italiane, nel recepire la presente Linea Guida, avrà cura di inserire nell'allegato in argomento i propri riferimenti in luogo di quelli di Poste Italiane.

¹⁶ Ove il Responsabile del sistema di segnalazioni non è designato, l'organo con funzione di controllo è informato direttamente dal CW

¹⁷ Cfr. nota nr. 12.

venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione ovvero una violazione della normativa.

L'organo con funzione di controllo delle Società del Gruppo, ove ne ricorrano i presupposti, deve informare senza indugio le Autorità di Vigilanza di riferimento in merito ad atti o fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione ovvero una violazione della normativa.

5.5 Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza vigila sul funzionamento e sull'osservanza del Modello 231 aziendale.

Nei casi di segnalazioni riguardanti presunte violazioni del Modello 231 e/o del Codice Etico, il Comitato Whistleblowing informa tempestivamente l'OdV, affinché quest'ultimo possa procedere alla valutazione dei fatti e disporre gli accertamenti ritenuti necessari, avvalendosi anche del supporto delle funzioni aziendali di controllo di Poste Italiane e delle singole SdG. L'OdV dà comunicazione delle decisioni assunte al Comitato Whistleblowing di riferimento.

L'OdV riceve, inoltre, da parte del Comitato Whistleblowing un flusso informativo periodico sulle complessive segnalazioni gestite, con evidenza delle decisioni assunte.

5.6 Funzione di Conformità della Prevenzione della Corruzione

Il Responsabile della Funzione di Conformità della Prevenzione della Corruzione (ove individuata) viene informato tempestivamente dal Comitato Whistleblowing di segnalazioni e fatti riconducibili a potenziali eventi corruttivi e di violazioni della Politica Integrata, ricevendo aggiornamenti sulle decisioni assunte e/o sui successivi sviluppi.

6 Responsabilità di aggiornamento

La Funzione responsabile del documento, che ne assicura la redazione, l'aggiornamento e la divulgazione è la funzione SSRCG.

Le Funzioni coinvolte nelle attività disciplinate dalla Linea Guida sono responsabili della rilevazione e della segnalazione alla Funzione SSRCG degli accadimenti aziendali di carattere operativo che possono comportare la necessità di aggiornamento.

A fronte di modifiche di carattere non sostanziale, quali ad esempio la variazione di denominazione delle funzioni aziendali, aggiornamenti normativi o degli strumenti informatici senza impatti rilevanti sui processi disciplinati, il responsabile della funzione owner del documento aggiorna il documento, non attivando il processo di verifica e approvazione, ma garantendo l'informativa ai responsabili di queste ultime due fasi e ai destinatari del documento stesso.

7 Riferimenti

Vengono di seguito indicate le principali disposizioni normative esterne ed interne a Poste Italiane S.p.A. di riferimento per la presente Linea Guida.

7.1 Normativa esterna

Le principali fonti normative di riferimento sono rappresentate da:

- R.D. 19 ottobre 1930, n. 1938 – Codice Penale
- D.P.R. 22 settembre 1998, n. 447 – Codice di procedura penale
- D.Lgs. n. 165/01 Norme Generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
- D.Lgs. n. 231/01 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art.11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" del 08/06/2011 e successive modifiche e integrazioni
- D.Lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali e s.m.i..
- *General Data Protection Regulation- Regolamento UE 2016/679 adottato con D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018*
- D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 e s.m.i. - Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo
- Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato
- D. Lgs. n. 90/2017, recante attuazione della Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo ("IV Direttiva Antiriciclaggio")
- Segnalazione del Garante per la Protezione dei Dati Personali al Parlamento e al Governo sull'individuazione, mediante sistemi di segnalazione, degli illeciti commessi da soggetti operanti a vario titolo nell'organizzazione aziendale - 10 dicembre 2009 v. doc. Web n.1693019
- Direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 (Capital Requirements Directive– CRD IV)
- D.Lgs n.24/2023 riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione" (cd. disciplina *whistleblowing*).
- D.Lgs n.72/2015 Accesso alle attività degli enti creditizi e sulle imprese di investimento e vigilanza prudenziale
- D.Lgs. n. 385/1993 Testo Unico Bancario
- D.Lgs. n. 58/1998 Testo Unico Finanza
- Circolare Banca d'Italia n. 285/2013 – "Disposizioni di Vigilanza per le banche", con riferimento alle attività afferenti il Patrimonio BancoPosta
- D.Lgs. n. 68 del 21 maggio 2018 "Codice delle Assicurazioni Private"
- Codice di Autodisciplina delle società quotate (ultimo aggiornamento di luglio 2018)
- Legge 9 gennaio 2019 n. 3, G.U 16/01/2019 "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché' in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici".
- Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea - Parte terza: politiche dell'unione e azioni interne – Titolo VII, Capo 1, Sezione 1, Articoli 101 e 102
- Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ("Regolamento comunitario sulle concentrazioni")
- Legge 10 ottobre 1990, n. 287 - Norme per la tutela della concorrenza e del mercato
- Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo
- Delibera AGCM 22 ottobre 2014, n.25152 - Linee Guida sulla modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90
- Delibera n. 301 del 12 luglio 2023 dell'ANAC di emanazione del Regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne e per l'esercizio del potere sanzionatorio in materia di whistleblowing.
- Provvedimento AGCM 25 settembre 2018, n. 27356 - Linee Guida sulla Compliance Antitrust
- CCNL per i Dirigenti di Aziende produttrici di Beni e Servizi.

7.2 Normativa interna

I principali documenti interni di riferimento sono:

- Codice Etico del Gruppo Poste Italiane
- Modello Organizzativo, Gestione e Controllo di Poste Italiane S.p.A. ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 - "Responsabilità Amministrativa della Società"
- Politica integrata del Gruppo Poste Italiane
- Linea Guida Sistema Normativo Aziendale
- Procedura Gestione Documenti
- Compendio dei poteri di Poste Italiane
- CCNL per il personale non dirigente di Poste Italiane
- Accordi con OO.SS relativi ai temi in argomento
- Linea Guida - Sistema di Controllo Interno e Gestione Rischi (SCIGR)
- Regolamento del Patrimonio BancoPosta
- Linea Guida per la definizione del Risk Appetite Framework e la valutazione delle Operazioni di Maggior Rilievo per il patrimonio BancoPosta
- Linea Guida per la definizione ed il monitoraggio del "Risk Appetite Framework" del Gruppo Poste Italiane
- Linee Guida Prevenzione e Gestione degli eventi illeciti
- Linea Guida "Flussi informativi 231 all'Organismo di Vigilanza di Poste Italiane"
- Linea Guida di compliance per la tutela della concorrenza e del consumatore
- Linea Guida per la Gestione dei Diritti dell'Interessato

8 Sistemi di gestione e/o modelli organizzativi/normative di riferimento

Modello ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001	<input checked="" type="checkbox"/>
Modello 262	<input type="checkbox"/>
Modello Privacy	<input checked="" type="checkbox"/>
Sistema di Gestione per la Qualità	<input checked="" type="checkbox"/>
Sistema di Gestione per la sicurezza delle informazioni	<input checked="" type="checkbox"/>
Sistema di Gestione Ambientale	<input type="checkbox"/>
Sistema di Gestione per la sicurezza e la tutela della salute sui luoghi di lavoro	<input type="checkbox"/>
Sistema di Gestione Anticorruzione	<input checked="" type="checkbox"/>
Sistema di Gestione dell'energia consumata per usi propri	<input type="checkbox"/>
Gestione dei Servizi Informatici	<input type="checkbox"/>
Sistema di Gestione della Compliance (CMS)	<input checked="" type="checkbox"/>
Normativa di Settore/Disposizioni da Organi di Vigilanza (es: normative bancarie, finanziarie, assicurative, postale...)	<input checked="" type="checkbox"/>
Patrimonio BancoPosta	<input checked="" type="checkbox"/>

9 Allegati

Codice Documento	Nome
AL_GOV_WHISL_01	Allegato Autorizzazione al Trattamento dei Dati Personali